



ALLEGATO A)

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

Settore Amministrativo e Legale

Servizi Educativi e Sociali

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2022

IL DIRIGENTE

Visti:

- la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni recante “*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*”, che all’art. 11 istituisce un Fondo nazionale da ripartire annualmente tra le Regioni, per l’erogazione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione e per il sostegno alle iniziative dei Comuni per il reperimento di alloggi da concedere in locazione;
- la L.R.T. n. 2 del 2 gennaio 2019 “*Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)*”;
- la D.G.R. n. 402/2020 con la quale sono stati stabiliti i criteri e le procedure per la ripartizione e l’erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo di cui alla citata legge; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 988 del 27.9.2021 con la quale sono state recepite per l’anno 2021 le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili del 19 luglio 2021 (G.U. n. 197 del 18.8.2021) “*Modifiche ed integrazioni all’Allegato A della deliberazione G.R. n. 402/2020 – Criteri per l’accesso al Fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11 L. 431/98*”;
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili n. 218 del 13.07.2022;
- la deliberazione della Regione Toscana n. 972 del 08/08/2022, ad oggetto: “*Legge n. 431/98 - Modifiche ed integrazioni all’Allegato A della deliberazione G.R. n. 402/2020 – Criteri per l’accesso al Fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11 L. 431/98*”;

- la legge n. 241/1990 e s.mi. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*";
- il d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- il Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (*General Data Protection Regulation o GDPR*);

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando, **fino al 26/09/2022**, i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2022, secondo quanto disposto dallo stesso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

ART. 1 REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ.

Possono partecipare i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

1. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; possono partecipare anche i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea in possesso di valido e regolare permesso di soggiorno o di permesso per soggiornanti di lungo periodo (*ai sensi del D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.*);
2. residenza anagrafica nel Comune di San Giuliano Terme e precisamente nell'alloggio per cui si chiede il contributo;
3. titolarità di regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, relativo ad un alloggio di proprietà privata (ad esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9) o pubblica (*escluse le assegnazioni di alloggi ERP e di edilizia convenzionata*) adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, ubicato nel territorio del Comune di San Giuliano Terme. La domanda può essere presentata anche da un membro del nucleo familiare non intestatario del contratto, purché anagraficamente convivente con l'intestatario dello stesso.
4. Assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo adeguati alle esigenze del nucleo

familiare, ubicati a distanza pari o inferiore a km 50 dal Comune di San Giuliano Terme.

La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI. L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo, quando ricorre la situazione di sovraffollamento, determinata ai sensi dell'art.12 comma 8 della L.R.T. 2/2019;

5. assenza di titolarità da parte di tutti i componenti del nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione nonché relative quote di immobili ad uso abitativo ubicati in territorio italiano o estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, **il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00**, calcolato alla luce rispettivamente dei parametri IMU o IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero), salvo che si tratti di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. *Tali valori sono rilevabili dall'attestazione/dichiarazione ISEE ed il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;*

6. le disposizioni di cui ai punti 4) e 5) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo ma ricorra una tra le seguenti fattispecie:

- *di non avere la disponibilità degli immobili di cui io e/o uno o più componenti il mio nucleo familiare sono/siamo titolare/i;*
- *coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;*
- *alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;*
- *alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 del Codice di Procedura Civile;*

7. possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, **il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro**, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi;

8. **valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro**. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

9. titolarità di **un patrimonio complessivo non superiore a € 40.000,00**, risultante dalla somma del patrimonio immobiliare e mobiliare, rapportati al rispetto dei limiti di ciascuna componente di cui **al punto 5) e 7)**;

10. che nessun componente del nucleo familiare abbia fruito di **altro beneficio pubblico**, da qualunque Ente erogato, a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale del bando. L'eventuale assegnazione ad uno dei componenti del nucleo di un alloggio ERP in corso

d'anno 2022 è causa di automatica decadenza dal diritto al contributo a decorrere dalla data della effettiva disponibilità dell'alloggio. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono presenti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di ERP non pregiudica la posizione acquisita nelle suddette graduatorie.

11. Possesso di attestazione ISEE (*Indicatore della Situazione Economica Equivalente*), in corso di validità al momento della presentazione della domanda, senza difformità e/o omissioni e dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM n. 159 del 05.12.2013 e s.m.i. **non superiore a 29.545,98 euro e un valore ISEE (Indicatore della situazione economica Equivalente) non superiore a 16.500,00 euro.**

Possono accedere al contributo anche i soggetti in possesso di un ISEE non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito di cui sopra può essere documentata con l'attestazione ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

12. I soggetti in possesso dei requisiti sopra esposti saranno collocati in graduatoria in base alla percentuale di incidenza del canone annuo sul valore ISE risultante dall'attestazione ISEE e saranno suddivisi in due fasce, ovvero:

- per essere inseriti nella **fascia A**, ai sensi della normativa vigente, **il valore I.S.E. deve essere uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2022, ossia € 13.619,58, mentre l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non può essere inferiore al 14%;**

- **per essere inseriti nella fascia B**, ai sensi della normativa vigente, **il valore I.S.E. deve essere compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2022, ossia € 13.619,58, e l'importo di € 29.545,98, mentre l'incidenza del canone sul valore I.S.E. non può essere inferiore al 24%.**

Nell'ambito di ciascuna fascia, i soggetti richiedenti sono ordinati in base all'incidenza del canone annuo sul valore ISE, al netto degli oneri accessori. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

13. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori (spese condominiali, utenze, ecc.).

14. I soggetti che dichiarano **un ISE uguale a zero** ovvero **un ISE inferiore rispetto al canone di locazione annuo** stabilito dal contratto, il cui reddito derivabile dalla DSU non è tale da giustificare il pagamento dello stesso canone e non usufruiscono di assistenza da parte dei Servizi Sociali, possono essere ammessi al contributo solo se autocertificano la fonte di sostentamento economico.

ART. 2 - NUCLEO FAMILIARE.

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 30.05.1989, salvo quanto stabilito nella normativa ISE-ISEE ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e alle relative disposizioni attuative, quello composto dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento.

ART.3 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIBILIA'.

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445 i requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestati mediante dichiarazioni sostitutive. Ai sensi dell'art. 43 del suddetto D.P.R. *“Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che siano attestati in documenti già in loro possesso o che le suddette sono tenute a certificare. In luogo di tali atti e certificati, gli enti sono tenuti a acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente, degli elementi indispensabili per il loro reperimento, ovvero ad accertare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato”.*

ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il seguente link:

<https://servizisocioeducativi.comune.sangiulianoterme.pisa.it/backoffice2/login.php>

L'accesso per la compilazione della domanda on line potrà avvenire:

- **tramite credenziali SPID** (*Sistema Pubblico di Identità Digitale, sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati*);
- **CIE (Carta di Identità Elettronica);**

- Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei servizi, abilitata (TS-CNS). Occorre, in questo caso, essere dotati di lettore di smart card. L'abilitazione della tessera sanitaria può essere fatta, ad esempio, presso gli appositi sportelli USL, le farmacie convenzionate.

Si precisa che il possesso dello Spid oppure della CIE (Carta di Identità Elettronica) oppure della Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) è obbligatorio dal 1° ottobre 2021 per poter accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) come modificato dalla l. 11 settembre 2020, n.120.

Gli utenti sono pertanto invitati a dotarsi, se già non l'avessero fatto, di uno qualsiasi dei sistemi di autenticazione citati (identità digitale SPID o della Carta d'Identità Elettronica o Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), che sono tutti equivalenti.

Si ricorda che coloro che intendono partecipare mediante SPID e non sono ancora in possesso di un'identità digitale e delle relative credenziali di autenticazione possono richiedere gratuitamente la registrazione SPID anche al Comune, previo appuntamento, recandosi presso l'ufficio dedicato in Via Niccolini n. 17, il Mercoledì dalle ore 08.30 alle 12.00.

Maggiori informazioni sulle modalità di rilascio delle credenziali SPID sono consultabili al link del sito istituzionale del Comune: <https://www.comune.sangiulianoterme.pisa.it/il-comune/uffici-comunali/sistemi-informativi-e-statistica/rilascio-spid/7023>.

Per informazioni è possibile contattare l'ufficio Servizi Sociali e Diritto alla Casa del Comune tel. 050 819345 - 050819283, oppure inviare una email all'indirizzo di posta elettronica sociale@comune.sangiulianoterme.pisa.it.

Per chiarimenti o supporto relativamente alla corretta compilazione dell'istanza, anche mediante appuntamenti, è possibile rivolgersi allo sportello situato presso l'atrio dell'ex Albergo delle Terme, via Niccolini n. 29, nei seguenti giorni ed orari: lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,30.

ART. 4 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.

I soggetti in possesso dei requisiti e delle condizioni sopra indicati saranno collocati in graduatoria, **distinti nelle citate fasce A e B di cui al precedente art. 1 punto 12)**, in base alla percentuale di incidenza del canone annuo sul valore ISE risultante dall'attestazione ISEE. Gli ammessi in graduatoria definitiva verranno suddivisi nelle fasce suddette.

L'ufficio Servizi Sociali e Diritto alla Casa procederà all'istruttoria delle domande di partecipazione

regolarmente pervenute, verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente avviso pubblico.

Conseguentemente verrà approvata con determinazione dirigenziale la graduatoria provvisoria secondo i criteri di cui ai precedenti articoli. La medesima graduatoria degli aventi diritto e degli esclusi verrà pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, con l'indicazione del numero di protocollo assegnato alla domanda di partecipazione e non per nominativo, e sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 della Legge n. 241/90 e s.m.i.

Per la consultazione della posizione nella graduatoria provvisoria è necessario che il partecipante consulti il numero di protocollo generale che è stato attribuito alla propria domanda di partecipazione, ovvero una volta terminata e completata la fase di inserimento della domanda telematica al link indicato nell'articolo 4 del presente avviso pubblico.

Si ricorda pertanto di conservare il numero di protocollo assegnato al termine della registrazione della domanda di partecipazione.

Con l'approvazione della graduatoria provvisoria il Comune assegnerà un termine minimo di n. 7 (sette) giorni per la presentazione di eventuali istanze di riesame ed integrazioni da parte dei soggetti esclusi. Tali istanze potranno essere trasmesse mediante l'indirizzo di posta elettronica sociale@comune.sangiulianoterme.pisa.it, indicando nell'oggetto quanto segue: "*cognome e nome del richiedente: opposizione alla graduatoria provvisoria contributo affitto 2022*".

I ricorsi che perverranno oltre i termini suddetti non saranno presi in esame.

Si precisa che decorso il termine minimo suddetto, in assenza di ricorsi regolarmente presentati e/o ulteriori provvedimenti dell'Ente, la graduatoria provvisoria approvata dal Comune diverrà definitiva ai sensi di legge.

ART. 5 - CALCOLO E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del DPCM n. 159 del 05.12.2013 e successive modificazioni ed integrazioni secondo i seguenti parametri:

- **fascia A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di 3.100,00 euro annui;

- **fascia B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di 2.325,00 euro annui.

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto.

Ai sensi della deliberazione della Regione Toscana n. 972 del 08/08/2022 si prevede la non

cumulabilità del contributo affitto di cui alla L. 431/98 con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza. I contributi concessi ai sensi della L. 431/98, pertanto, non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i. Successivamente all'erogazione dei contributi, verrà comunicato all'INPS la lista dei beneficiari secondo le modalità dallo stesso ente indicate.

Si precisa che non saranno erogati contributi inferiori all'importo di 200,00 euro (importi inferiore a tale soglia verranno azzerati).

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Pena l'esclusione dal bando, la domanda di partecipazione dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta e da essa dovranno risultare tutti i dati ed il possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti dal bando stesso.

ART. 6 - DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI.

Il contributo ha durata massima annuale ed è erogato, nella misura a ciascuno spettante, fino ad esaurimento delle risorse disponibili regionali e dietro esibizione della documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione.

Nel caso in cui le risorse finanziarie risultino insufficienti a soddisfare tutte le richieste, l'Amministrazione Comunale si riserva, successivamente, di decidere modalità e percentuali diverse di erogazione del contributo. Il contributo effettivo spettante ai singoli soggetti presenti in graduatoria potrà essere essere erogato in percentuali diverse dal 100% del contributo teorico spettante, qualora il fondo complessivo risulti insufficiente a coprire l'intero fabbisogno, secondo una ripartizione proporzionale che sarà quantificata una volta conosciuto l'esatto ammontare delle risorse a disposizione e il numero dei beneficiari.

Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno 2022 o dalla data di effettiva vigenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2022, e cessa al 31 Dicembre 2022.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate; a tal fine la frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

Art. 7 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO.

Il contributo sarà erogato in unica o più soluzioni, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e secondo l'ordine di graduatoria.

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari solo previa presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione per l'anno 2022.

A tale scopo entro il termine perentorio del 31 gennaio 2023, tutti gli ammessi al contributo devono presentare, le copie delle ricevute dell'affitto pagate riferite al periodo gennaio-dicembre 2022, a pena della mancata o parziale erogazione del contributo.

Le copie delle ricevute dovranno essere presentate mediante una delle seguenti modalità:

- mediante l'indirizzo sociale@comune.sangiulianoterme.pisa.it
- consegna a mano direttamente allo sportello dei Servizi Sociali e Casa ogni lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 11:30 presso l'atrio dell'ex Albergo delle Terme via Niccolini n. 29.

I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad essi spettante in via ordinaria **attraverso accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale**, come previsto dalla normativa vigente, **indicando con precisione nella domanda il relativo codice IBAN**.

Nel caso in cui l'intestatario del conto corrente non sia il diretto beneficiario, ovvero in caso di conto corrente cointestato, è necessario comunicare all'Ufficio Servizi sociali e diritto alla Casa anche il codice fiscale dell'altro intestatario del conto.

In caso di variazione del conto corrente e di ogni altra modifica relativa al codice IBAN, è necessario che la relativa comunicazione sia presentata all'Ufficio Casa per email: sociale@comune.sangiulianoterme.pisa.it

Tale comunicazione deve contenere: il riferimento al presente bando, il nominativo del richiedente, l'intestatario del nuovo conto corrente e il nuovo IBAN.

Gli eventuali pagamenti per cassa non potranno, comunque, superare il limite di legge previsto al momento della liquidazione degli stessi. Pertanto, non potendosi conoscere al momento della domanda gli importi degli stessi, tutti i partecipanti al bando sono tenuti ad indicare gli estremi di un conto bancario o postale. Altresì, sono accettate carte prepagate con codice IBAN.

Non sono accettati libretti postali.

ART. 8 - CASI PARTICOLARI.

In caso **di residenza nell'alloggio di più nuclei** familiari tutti cointestatari del medesimo contratto di locazione, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio o comunque cointestatari del medesimo contratto di locazione.

In caso di **decesso** del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purchè gli stessi ne facciano specifica richiesta presentando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il loro stato giuridico di eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia **trasferito la propria residenza in un altro alloggio sempre nel Comune di San Giuliano Terme**, successivamente alla scadenza del bando, ma entro il 31/12/2022, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi contratti rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di **trasferimento di residenza in altro Comune**, è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce l'istanza presentata.

ART. 9 - CONTROLLI E SANZIONI.

L'Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, se del caso anche d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, chi rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decadrà dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera. In caso di presentazione di dati non corrispondenti a quanto potrà emergere in sede di controllo, l'istanza potrà essere esclusa in sede di autotutela anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Sarà cura del Comune trasmettere agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto al contributo relativi a casi particolari (con la debita documentazione) che lo stesso ritenga meritevole di una più attenta valutazione. A tale scopo il soggetto che presenti l'istanza di contributo dovrà indicare nella stessa anche il proprio codice fiscale.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti sulle dichiarazioni rese.

ART. 10 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY.

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali Regolamento UE 679/2016, ed il Decreto Legislativo n. 101 del 10/08/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento relativo al beneficio secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione del beneficio ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Titolare del trattamento e dati di contatto: Comune di San Giuliano Terme, con sede in Via Giovanni Battista Niccolini, 25; tel. 050 819111 – PEC: comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it.

Responsabile della Protezione dei dati (RPD): Dott. Giulio Elmini - In caso di variazione i nuovi riferimenti saranno indicati sul sito web del titolare <http://www.comune.sangiulianoterme.pisa.it>.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è sempre raggiungibile all'indirizzo del titolare e all'e-mail: responsabileprotezionedati@comune.sangiulianoterme.pisa.it.

Il Comune di San Giuliano Terme effettua trattamenti di dati personali nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali, escludendo il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Specifiche finalità, relative ai singoli trattamenti, potranno essere segnalate in maniera dettagliata nell'ambito dei vari canali di accesso. All'interno di essi l'Utente potrà trovare informazioni integrative sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento: assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione - anno 2022.

Base giuridica del trattamento: “obbligo di legge”, “esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri” art. 6, co. 1, lett. c), e) Reg UE 679/2016; il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato allo svolgimento del procedimento di erogazione di prestazioni e servizi sociali. I dati raccolti sono comunicati al personale del Comune di San Giuliano Terme coinvolto nel suddetto procedimento, nonché ad Enti terzi ed istituzionali, associazioni di categoria e soggetti terzi per consentire gli adempimenti necessari per l'erogazione del beneficio. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i.

Destinatari dei dati.

Sono destinatari dei dati i soggetti designati dal Comune, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, ditte che effettuano assistenza e manutenzione del software. I dati sono trattati da personale

designato e autorizzato del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità e sicurezza del trattamento medesimo

I dati personali degli utenti che chiedono l'invio di materiale informativo (mailing-list, risposte a quesiti, avvisi e newsletter, atti e provvedimenti, ecc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui:

- *ciò è necessario per l'adempimento delle richieste (es. servizio di spedizione della documentazione richiesta);*
- *la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento.*

Periodo conservazione dei dati.

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. I dati di navigazione non persistono per più di un numero limitato di giorni e vengono cancellati immediatamente dopo la loro aggregazione (*salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria*).

Diritti degli interessati.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza può essere inviata per raccomandata a.r. a Comune di San Giuliano Terme, Via Giovanni Battista Niccolini, 25 56017 San Giuliano Terme (Pi) oppure una PEC a comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati: la mancata comunicazione o il mancato consenso al trattamento dei dati, anche particolari, determina l'impossibilità di accedere al beneficio economico. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Il Responsabile per la protezione dati del Comune di San Giuliano Terme è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it.

ART. 12 – NORMA FINALE.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia, alla legge n. 431/199 ed alle Deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30.3.2020 e s.m.i e n. 972 del 08.08.2022.

Il presente avviso pubblico è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di San Giuliano

Terme (PI) ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia a mezzo stampa e tramite il sito internet www.comune.sangiulianoterme.pisa.it.

Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario P.O. Dott. Luca Palla – Settore Amministrativo e Legale – Servizi Educativi e Sociali del Comune di San Giuliano Terme (PI).

Il Dirigente